



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 23

PROT. N. 0007904

SETTORE

LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.*

## IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- 1) il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- 2) il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- 3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020, avente ad oggetto : "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ,applicabili sull' intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 , comma 1 , punto e) ove si prevede che l' accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici sia condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone ed in particolare della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro con la facoltà per il Sindaco di disporre la chiusura di specifiche aree qualora non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto e con la precisazione che le aree attrezzate per il gioco dei bambini restino chiuse.

DATO ATTO che con domenica 3 aprile cesserà l' effetto della precedente ordinanza n. 17 del 20.03.2020.

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo della stessa presentano ancora caratteri di problematicità sull' intero territorio del Comune di Pianezza.

DATO ATTO che nei parchi , giardini ed aree verdi comunali privi di servizio di apertura e chiusura ( recinzioni e cancelli di accesso ) non possono essere assicurate le condizioni di sicurezza di cui al l' art. 1 ,comma 1 punti d) ed e) del DPCM sopra citato.

DATO ATTO inoltre che tale condizioni non possono essere assicurate anche nei parchi , giardini ed aree verdi comunali dotati di servizio di apertura e chiusura in quanto all' interno di detti luoghi sono presenti aree attrezzate per il gioco dei bambini per le quali va comunque mantenuta la chiusura.

RITENUTO, quindi che permangano ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica tali da comportare la permanenza della chiusura al pubblico, a partire da lunedì 4 maggio e fino a domenica 17 maggio inclusa, di tutti i parchi, giardini, aree verdi anche se dotati di servizio di apertura e chiusura (recinzioni e cancelli di accesso), nonché delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

CHIARITO che per le specifiche ragioni motivazionali nella stessa contenute continuano ad applicarsi, in deroga alla presente , le disposizioni contenute nell' ordinanza sindacale n. 22 del 30.04.2020 concernente l' accesso ai parchi pubblici per i soggetti diversamente abili accompagnati.

RICHIAMATO il comma 5, dell'art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

per le motivazioni sopra espresse , il permanere della chiusura al pubblico, a partire da lunedì 4 maggio e fino a domenica 17 maggio inclusa, di tutti i parchi, giardini, aree verdi anche se dotati di servizio di apertura e chiusura (recinzioni e cancelli di accesso), nonché delle aree destinate allo sgambamento cani.

### **CHIARISCE**

che per le specifiche ragioni motivazionali nella stessa contenute continuano ad applicarsi, in deroga alla presente, le disposizioni contenute nell' ordinanza sindacale n. 22 del 30.04.2020 concernente l' accesso ai parchi pubblici per i soggetti diversamente abili accompagnati .

### **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento:

- Alle Autorità e organi di Protezione Civile interessate;
- Ai Sindaci dei Comuni confinanti in relazione all'emergenza in premessa;

- Agli organi di Polizia deputati al controllo e al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e delle disposizioni per tutta la durata dell'emergenza.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 .

Pianezza, li 02/05/2020

F.to IL SINDACO  
CASTELLO Antonio

---